

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Modalità di fruizione dei congedi parentali su base oraria

Il giorno 7 novembre 2017

in Roma, nella sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, si sono incontrati

La **Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna**, rappresentata dal Dott. Mario Guerrini e dal Direttore Generale Dott. Paolo Giuseppe Grignaschi, di seguito denominata Federazione, con l'assistenza dell'avv. Franco Raimondo Boccia;


e gli Organismi locali di

- **FABI**, rappresentata dai sigg.ri Alessandro Violini, Caterina Stramenga;
- **FIRST CISL**, rappresentata dai sigg.ri Gianluca Pernisco, Marco Rosati;
- **FISAC CGIL**, rappresentata dai sigg.ri Fabrizio Petrolini, Maria Loredana Laurenzi, Francesco Grande;
- **UIL C.A.**, rappresentata dai sigg.ri Paolo Crielesi, David Milita, Serena D'Urso;
- **SINCRA – UGL Credito** rappresentata dai sigg.ri Federico Guidi;

Premesso che

- Le Parti, in relazione agli interventi normativi riportati nei punti che seguono, oggetto di esame congiunto nell'incontro odierno, hanno condiviso la necessità di darne una specifica attuazione con il presente Accordo;
- l'art. 32, comma 1- bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 1, comma 339, lett. a), legge 24 dicembre 2012, n.228, in tema di congedo parentale, prevede che *“la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”*;
- l'art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, prevede che *“in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo”*;
- le Parti con il presente Accordo intendono fornire uno strumento per regolamentare le modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali consentendo una maggiore elasticità nella fruizione degli stessi, sia a beneficio dei lavoratori che delle aziende, finalizzata ad

Il presente accordo si compone di 3 pagine compresa la presente



un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello dell'impresa ad una efficiente organizzazione del lavoro;

Tutto quanto sopra premesso


le parti convengono che la fruizione oraria del congedo parentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, è consentita secondo le modalità di seguito specificate.

1. Il congedo orario potrà essere usufruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, in modo frazionato per periodi minimi consecutivi di un'ora giornaliera o multipli di mezzora (es. 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza, 3 ore, ecc.). Inoltre la somma dei congedi orari nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve corrispondere comunque a giornate intere.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è possibile la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale esclusivamente con i riposi giornalieri per allattamento.
3. La fruizione della quota oraria giornaliera di congedo, unitamente alle eventuali ore di congedo per allattamento, potrà avvenire solo ad inizio o fine mattinata o pomeriggio ed in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, salvo diverso accordo fra azienda e lavoratore nonché quanto previsto dai successivi p.ti 4 e 5. Resta naturalmente salva la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera giornata.
4. E' ammessa la fruizione di ore di congedo per un periodo superiore alla metà dell'orario giornaliero solo in caso di fruizione delle ore di congedo per l'intera mattinata con la finalità di rendere possibile la copertura del servizio al pomeriggio.
5. Quale misura sperimentale finalizzata ad incentivare le pari opportunità negli ambienti di lavoro nonché una maggiore condivisione della bigenitorialità è prevista la possibilità di fruire del congedo orario per un periodo superiore alla metà dell'orario giornaliero (in deroga a quanto previsto dal precedente p.to 3) solo nei casi in cui il congedo orario venga richiesto e goduto dal padre lavoratore. In ogni caso la prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a 2 ore giornaliere.
6. E' ammessa la fruizione del congedo orario solo per un periodo continuativo non inferiore a quindici giorni.
7. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il genitore dovrà presentare all'azienda, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, una richiesta scritta unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la collocazione delle ore nella giornata. Nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare predetto termine di preavviso, troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001.
8. La paga oraria e giornaliera è calcolata secondo quanto previsto dal CCNL. Per le aree professionali il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è confermato in 7 ore e 30 minuti (8 ore in caso di contratti complementari). Anche per i quadri direttivi, relativamente a questa tipologia di congedo, la giornata lavorativa intera è convenzionalmente fissata per 7 ore e 30 minuti.

9. Resta fermo che le parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell'INPS delle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo orario dei congedi parentali per valutarne gli effetti ai fini del presente accordo.
10. Le Parti si danno atto che il presente Accordo ha natura sperimentale, con decorrenza dalla data odierna. Le Parti procederanno, entro il 30.11.2018, alla verifica dell'applicazione dell'Accordo.
11. Le Parti si danno atto che il presente Accordo Quadro cesserà di avere efficacia nell'ipotesi in cui intervenga una disciplina delle materie da parte della contrattazione collettiva nazionale.

Roma, li 7 novembre 2017

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO
DEL LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA
Dott. Mario Guerini



Le OO. SS. Territoriali di

FABI

FIRST - CISL

FISAC-CGIL

UILCA

SINCRA
UGL CREDITO

